

Ai gentili clienti
Loro sedi

Riduzione premi INAIL delle aziende di autotrasporti: lo sconto per il 2012

Premessa

Con la **deliberazione n. 123/2012** l'INAIL ha stabilito le riduzioni dei premi assicurativi a favore delle imprese del settore trasporti relative all'anno 2012. In riferimento a tale sconto, è in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il decreto interministeriale di conferma dell'agevolazione che consentirà a numerosi contribuenti di recuperare le maggiori somme versate con la liquidazione dei premi assicurativi dello scorso 16.02.2012.

Lo sconto sui premi assicurativi

Per le imprese relative al settore dell'autotrasporto merci o cose in conto terzi le agevolazioni contributive sono state avviate dall'art. 29, comma 1 bis, terzo periodo del D.L. 30 dicembre 2008 n. 207, convertito con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 2009 n. 14, relativamente all'anno 2009 e successivamente prorogate, di anno in anno sino alla proroga disposta dalla legge n. 183/2011 relativa all'anno 2012.

OSSERVA

La citata Legge, sul punto, prevede che determinate risorse economiche vengano assegnate ad uno specifico Fondo a favore dell'autotrasporto di merci, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

L'INAIL con la **Determina n. 123 del 26.04.2012** ha fissato, per l'anno 2012:

- ➔ sia la **riduzione del 11,90%** dei premi speciali unitari dovuti dalle imprese artigiane (voce 9123 classe di rischio 5 e voce 9121 classe di rischio 8);

→ che la **rimodulazione e/o riduzione dei tassi per le voci 9121** (trasporto di merci e trasporti postati con autotreni, autoarticolati, trattori con rimorchio, rimozione a traino di autoveicoli) e **9123** (trasporto di merci e trasporti postali con veicoli a motore) della "Gestione industria, artigianato e terziario".

I nuovi tassi di tariffa

La determinazione n. 123/2012 varia, come segue, i **tassi di tariffa per la gestione artigianato, terziario ed industria.**

| NUOVI TASSI DI TARIFFA | |
|-------------------------------|--|
| Gestione | Nuova tariffa |
| Gestione artigianato | → le imprese classificate in voce 9121 applicheranno un tasso di tariffa 90 (contro il precedente tasso ordinario di 130); → le imprese classificate in voce 9123 applicheranno un tasso di tariffa 73 (contro il precedente ordinario di 105). |
| Gestione terziario | → le imprese classificate in voce 9121 applicheranno un tasso di tariffa 73 (contro il precedente ordinario di 110); → le imprese classificate in voce 9123 applicheranno un tasso di tariffa 42 (contro il precedente ordinario di 64). |
| Gestione industria | → le imprese classificate in voce 9121 applicheranno un tasso di tariffa 88 (contro il precedente ordinario di 130); → le imprese classificate in voce 9123 applicheranno un tasso di tariffa 59 (contro il precedente ordinario di 87). |
| Imprese artigiane | → Premio speciale unitario - voce 9123, classe rischio 5 e voce 9121,- classe rischio 8 : ↘ riduzione dell'importo dei premi del 11,90% |

Alla luce di quanto sopra va osservato che è stata avviata **la spedizione alle imprese del modello 20 SM con le tariffe aggiornate**, ovvero con il tasso applicato per il 2012.

OSSERVA

Bisogna precisare che **rispetto all'anno precedente l'importo dell'incentivo è stato ritoccato leggermente a ribasso** (fatta eccezione per la gestione terziario, rimasta sostanzialmente invariata), come emerge chiaramente dalla seguente tabella:

SCONTO 2011/2012 A CONFRONTO

| Gestione | Voce | Tariffa/scont o Anno 2011 | Tariffa/scont o Anno 2012 |
|-------------------------|---|------------------------------|------------------------------|
| Gestione artigianato | 9121 | 87 | 90 |
| | 9123 | 70 | 73 |
| Gestione terziario | 9121 | 73 | 73 |
| | 9123 | 42 | 42 |
| Gestione industria | 9121 | 88 | 88 |
| | 9123 | 59 | 59 |
| Imprese artigiane | Voce 9123, classe rischio 5 e voce 9121,- classe rischio 8 | 14,70% | 11,90% |

Come calcolare il premio

Le **imprese classificate alle voci 9121 e 9123** hanno già ricevuto entro dicembre 2011 le basi di calcolo per l'autoliquidazione 2011/2012 dei premi assicurativi e hanno dovuto provvedere entro il 16 febbraio 2012:

- a calcolare i **premi ordinari dovuti per i dipendenti e gli altri soggetti assimilati** applicando alle retribuzioni i tassi indicati sulle basi di calcolo;
- a **calcolare i premi speciali unitari dei componenti del nucleo artigiano** (titolari, soci, collaboratori familiari, associati in partecipazione) **non applicando alcuna riduzione** al premio di rata 2012;
- a **pagare l'intero premio di autoliquidazione entro il 16 febbraio 2012**, ovvero **la prima rata nel caso in cui l'impresa avesse comunicato di voler corrispondere il premio di autoliquidazione in quattro rate** ai sensi della legge n. 449/97 e n 144/99.

Per effetto della normativa sopravvenuta **le imprese, destinatarie degli interventi agevolativi descritti, devono:**

- **calcolare i premi ordinari dovuti per i dipendenti e gli altri soggetti assimilati**, applicando alle retribuzioni (già dichiarate entro il 16 marzo 2012 con invio telematico) i **nuovi tassi indicati nel 20 SM in corso di notifica**;
- **calcolare i premi speciali unitari dei componenti del nucleo artigiano** (titolari, soci, collaboratori familiari, associati in partecipazione), **applicando al premio di rata 2012**, per le sole voci di tariffa 9121 e 9123 e in base alle percentuali di incidenza presenti, la **percentuale di riduzione dell'11,90%**.

OSSERVA

Per quanto riguarda i premi speciali unitari degli artigiani relativi alle voci indicate, **la determinazione n. 123/2012 dell'INAIL ricorda che secondo quanto disposto dal D.M. 29 luglio 2011, alla regolazione 2011 è applicata la riduzione dell'14,70%** (già applicata ai fini della rata per l'autoliquidazione 2010/2011) e che **nelle basi di calcolo inviate a dicembre, è indicato il premio speciale unitario relativo alla regolazione anno 2011 al netto della riduzione**, al fine di facilitare il conteggio di quanto dovuto.

Come recuperare il maggior importo versato a febbraio 2012

Secondo quanto previsto dalla determina INAIL n. 123/2012, **se il premio di autoliquidazione è stato versato in unica soluzione** (ovviamente senza applicazione dello sconto), **il credito può essere utilizzato in compensazione a mezzo F24 con le consuete modalità.**

Se l'impresa invece si è avvalsa del pagamento in **forma rateale** ai sensi della legge n. 449/1997 e n. 144/99, l'importo già versato in misura superiore al dovuto **doveva essere utilizzato**, secondo l'INAIL, **in compensazione sulla rata in scadenza al 16 maggio 2012.**

Al riguardo ricordiamo che il premio assicurativo deve essere **liquidato ordinariamente entro il 16 febbraio di ogni anno** (prima elaborazione). Viene prevista però la possibilità di effettuare il **pagamento del premio assicurativo entro il 18 giugno nel caso in cui la ditta sia stata aperta nel periodo dalla seconda metà di novembre fino al 31 dicembre** (seconda elaborazione).

PAGAMENTO DEL PREMIO ASSICURATIVO

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Prima elaborazione | Entro il 16.02.2012 |
| Seconda elaborazione | Entro il 18.06.2012 |

L'importo, in entrambi i casi, può essere pagato per intero o rateizzato secondo le seguenti modalità:

➔ per la prima elaborazione, nel caso in cui vi sia **l'opzione per la rateazione, il pagamento avverrà in quattro rate trimestrali di pari importo con scadenza:**

- 16 febbraio 2012;
- 16 maggio 2012;
- 16 agosto 2012;
- 16 novembre 2012;

→ per la seconda elaborazione, nel caso in cui venga **optata la rateazione del premio, bisogna effettuare il versamento:**

↳ per il 50% entro il 18.06.2012;

↳ la parte residua deve essere versata in due rate rispettivamente il 16 agosto e il 16 novembre.

| VERSAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI | |
|--|------------------|
| Elaborazione | Rata |
| Prima | 16 febbraio 2012 |
| | 16 maggio 2012 |
| | 16 agosto 2012 |
| | 16 novembre 2012 |
| Seconda | 18 giugno |
| | 16 agosto |
| | 16 novembre |

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO